

Raccomandata A/R

Vizzolo Predabissi, 09 gennaio 2009

**Al Prefetto di Nuoro**  
**Via Deffenu, 60**  
**08100 NUORO**

e.p.c.

All'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti  
via San Niccolò, 21  
50125 Firenze

**Oggetto: Ricorso ex art. 203 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.**

Il sottoscritto (*omissis*), residente a (*omissis*), in qualità di proprietario dell'autocaravan targata (*omissis*) espone quanto segue.

#### **FATTO**

In data 18.08.2008 a bordo dell'autocaravan di mia proprietà percorrevo la strada statale n. 125 provenendo da Arbatax in direzione nord verso Olbia, transitando per il Comune di Dorgali.

Dopo aver effettuato una breve sosta nel parcheggio di un market per l'acquisto di alcune provviste, riprendevo la marcia obbligatoriamente in direzione del centro di Dorgali in virtù del senso unico della strada di provenienza. Alla vista di un agente di Polizia Municipale, rallentavo ed arrestavo la marcia per chiedere delucidazioni sulla direzione da prendere per Olbia.

Del tutto inaspettatamente e senza avere il tempo di chiedere informazioni, l'agente di Polizia Municipale affermava che il veicolo non poteva transitare e che avrebbe comminato la sanzione. Nel giro di pochi minuti, l'agente accertatore Sabina Patteri procedeva a rilevare il veicolo ed annotare il numero di targa dell'autocaravan. Successivamente forniva informazioni sulla direzione da prendere per uscire dal Comune di Dorgali e raggiungere la strada statale per Olbia.

Merita fin d'ora evidenziare che l'agente accertatore non ha proceduto alla contestazione immediata e non ha rilasciato copia di alcun verbale.

In data 17.11.2008 veniva notificato il verbale di contestazione di violazione al Codice della strada n. (*omissis*), registro contravvenzioni n. (*omissis*) redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati senza alcuna intestazione dell'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore, con il quale si contesta la seguente violazione "art. 7 comma 1A) e 13 -

sanzione amm.va euro 74,00 Transitava alla guida del citato autocaravan nonostante l'ordinanza comunale vietasse la circolazione a quella categoria di veicoli, come da relativo segnale stradale. Non è stato possibile procedere alla contestazione immediata dell'infrazione per mancanza di uno spazio idoneo alla fermata del veicolo senza intralciare il traffico, e per esigenze relative alla circolazione". Successivamente veniva contestato (doc. 1).

Avverso tale erroneo e ingiusto verbale il sottoscritto propone ricorso alla S.V. per i seguenti

### MOTIVI

- Il verbale di accertamento è illegittimo per **violazione del principio di eguaglianza** nonché per **violazione dell'articolo 185, comma 1** del Codice della strada secondo cui *"le autocaravan ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli"*.

Il Ministero dei Trasporti con **direttiva 2 aprile 2007 prot. n. 0031543** – emanata ai sensi dell'articolo 5 del Codice della Strada e dell'articolo 6 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e quindi **vincolante per gli enti proprietari delle strade** – ha fornito la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. In particolare la direttiva dispone che *"Ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la "autocaravan" (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l'attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall'autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione (...). Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi lo stesso ingombro"*.

La direttiva del Ministero dei Trasporti è stata recepita dall'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in data 10 marzo 2008, dall'U.P.I. (Unione delle Province d'Italia) in data 18 aprile 2008 e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato Generale – Divisione I - con circolare 1721 3/B in data 07 maggio 2008.

- Il **Ministero dell'Interno ha inviato** a tutte le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, ai Commissari di Governo per le Province autonome, al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta nonché alla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato – Dipartimento di Pubblica Sicurezza, la **direttiva 14 gennaio 2008 prot. n. 0000277** **avente ad oggetto la direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 35 del**

**Codice della strada - Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.** In particolare il Ministero dell'Interno riferendosi ai destinatari della direttiva dispone *“Tenuto conto delle potenziali situazioni di contenzioso in materia di circolazione e sosta delle autocaravan per le quali possono essere investite le SS.LL., si ritiene di richiamare la particolare attenzione sul contenuto della direttiva in argomento, al fine di utilizzarlo come strumento istruttorio ovvero decisorio nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell'articolo 203, assicurando al contempo, agli organi accertatori un ausilio nella verifica della legittimità formale e sostanziale della segnaletica stradale nell'espletamento delle competenze di cui all'articolo 12”*.

- La limitazione contestata con verbale risulta pertanto illegittima. Infatti **appare difficile che il Comune di Dorgali abbia nella relativa delibera esplicitato un valido motivo alla suddetta limitazione, motivo che deve essere dettato da ragioni precise, reali e circoscritte** come indicate dallo stesso Codice della strada agli articoli 6 e 7.

A tal proposito si ricorda che il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con direttiva 16 giugno 2008 prot. n. 0050502** ha chiarito che *“qualora nelle ordinanze di cui all'articolo 5, comma 3, del Codice della Strada, siano stabiliti obblighi, divieti o limitazioni in relazione a esigenze della circolazione o a caratteristiche strutturali delle strade (articolo 6, comma 4, lett. b)), oppure sia disposta la sospensione della circolazione per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico (articolo 6, comma 4, lett. a)), da tali ordinanze si dovrà evincere come l'ente proprietario della strada abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall'articolo 6, comma 4, lettere a) e b) del Codice della Strada. In mancanza di tale attività istruttoria l'ordinanza dovrebbe ritenersi illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione o di istruttoria”*.

- Il sottoscritto non ha avuto **nessuna percezione del segnale di divieto di transito** nel Comune di Dorgali. Anzi, si è tratto conforto circa la possibilità di transitare proprio dal flusso veicolare che precedeva l'autocaravan.

Invero l'articolo 79, comma 1 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada contiene una norma inequivocabile: *“per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto”*. Ed ancora ribadisce al comma 5 che *“Tutti i segnali devono essere percepibili di notte come di giorno”*.

- Il segnale verticale di **divieto di transito predisposto per sole autocaravan è illegittimo** in quanto crea **irragionevoli discriminazioni**. Basti pensare che tale segnale vieta il transito alle autocaravan ma lo consente ad **altre tipologie di**

**autoveicoli spesso aventi ingombro e massa superiore** quali autocarri, autotreni, autoarticolati, mezzi d'opera macchine agricole semoventi etc...

Peraltro il divieto di transito per le autocaravan **viola l'articolo 185, comma 1 del Codice della strada** secondo cui le autocaravan *"ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli"*.

- Il verbale è **nullo e invalido in quanto non indica in modo preciso e dettagliato la norma di legge che si presume essere stata violata** dal sottoscritto. Infatti l'unico richiamo alle norme del Codice della strada è fatto in relazione all'articolo 7, comma 1 lett. a) e 13.

Superflua è ogni considerazione sul comma 13 che si limita a determinare la sanzione da irrogare a chi non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione. Quanto alla disposizione di cui al comma 1, lett. a) essa opera un rinvio all'articolo 6 comma 1, 2 e 4 non fornendo alcuna indicazione sostanziale. Peraltro il comma 4 dell'art. 6 è articolato in ben sei norme formulate in ulteriori altrettante lettere. Merita notare come sia sufficiente tale considerazione per evidenziare la totale indeterminatezza della norma violata.

In virtù quanto esposto, alla luce di quanto contestato nel verbale (*"art. 7 comma 1A) e 13"*) **non viene indicata la norma primaria di legge** di cui si presume la violazione. Pertanto il verbale è illegittimo per **violazione dell'art. 201** del Codice della strada il quale espressamente sancisce che *"qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione ..."*) e per **violazione dell'art. 385** del relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione, secondo cui *"il verbale deve contenere ... la citazione della norma violata"*. Ovviamente a nulla vale che in realtà sia conosciuto il motivo dell'emissione del verbale impugnato: da un lato per il tenore inequivoco delle due sopra citate norme del Codice della strada e dall'altro per la diversità dei presupposti e requisiti richiesti dalle varie norme contenute negli articoli 6 e 7.

- Il verbale è **nullo e invalido in quanto** privo di intestazione del Comando da cui dipende l'organo accertatore in violazione dell'articolo 385 comma 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada secondo cui *"il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, o da un suo delegato. I verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati sono notificati con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando"*.

Il presunto trasgressore ha l'obbligo di essere informato anche di tali particolari - al pari della natura dell'infrazione commessa - in quanto è suo interesse legittimo

conoscere se la procedura sanzionatoria attivata nei suoi confronti risulta in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia.

In virtù dei sopra esposti motivi

#### CONSIDERATO CHE

- I Prefetti dipendono gerarchicamente dal Ministro dell'Interno;
- Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono organi periferici del Ministero dell'Interno;
- Quale esempio, già la Prefettura - U.T.G. di Ancona a seguito di un ricorso presentato dal proprietario di un'autocaravan si è conformata alle direttive del Ministero dell'Interno emanando in data 18 aprile 2008 ordinanza prot. n. 11044/07 con la quale ha archiviato il verbale di accertamento "*considerato quanto precisato in merito dal Ministero dell'Interno con circolare n. 277 del 14.01.2008 avente ad oggetto la direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 35 del Codice della Strada - Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan*";

#### CHIEDE

che la S.V. voglia **annullare il verbale di accertamento** n. (omissis), registro contravvenzioni n. (omissis) redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Dorgali respinta ogni contraria istanza. Si chiede altresì che la S.V. voglia sospendere l'esecutività del verbale impugnato, attesa la fondatezza dei motivi addotti.

Si producono in allegato i seguenti documenti:

1. verbale di contestazione di violazione al Codice della strada n. (omissis), registro contravvenzioni n. (omissis), in originale

In fede

(omissis), 09 gennaio 2009

(omissis)